

Comunicazione Consob n. DIE/12095089 del 5 dicembre 2012

inviata alla IKF S.p.A. e all'avv. ...

OGGETTO: Quesito relativo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente integrato e modificato (di seguito "Regolamento Emittenti")

Si fa riferimento alla nota, datata 8 novembre 2012 e pervenuta in Consob il 9 novembre 2012, anticipata via posta elettronica l'8 novembre 2012, con la quale codesta Società ha formulato il quesito in oggetto relativamente ad un'operazione di reverse takeover e di riorganizzazione societaria che di seguito così si riassume:

- conferimento in natura nel capitale sociale della IKF S.p.A. di partecipazioni al capitale sociale delle società Hybritec Technology S.r.l., Te.Ma S.r.l., Technik S.p.A. e Tecnoimi S.p.A., controllate dalla società Multi 900 S.p.A., e conseguente aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali 4.000.000 di euro riservato a Multi 900 S.p.A.;
- due aumenti di capitale sociale a pagamento, con e senza esclusione del diritto di opzione, rispettivamente per un ammontare di 550.000 euro e 445.250 euro, da liberarsi in denaro;
- attribuzione al c.d.a. della IKF Sp.A. della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., da esercitare entro l'11 settembre 2017, di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale per massimi 15.000.000 euro, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione e da liberarsi in denaro.

Tutto ciò premesso, nella suddetta nota si richiede:

- 1) "se l'aumento di capitale in natura per Euro 4.000.000,00 riservato a Multi 900 S.p.A. di cui al precedente punto (1) debba essere considerato ai fini del computo del corrispettivo totale di Euro 5.000.000 di cui all'art. 34-ter, primo comma, lett. c) del Regolamento Emittenti";
- 2) "se eventuali ulteriori aumenti di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di terzi investitori di partecipazioni nel capitale sociale di società target rientranti negli obiettivi di investimento di IKF debbano computarsi nelle "offerte (sic) aventi ad oggetto il medesimo prodotto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-ter, primo comma, lett. c) del Regolamento Emittenti qualora venissero deliberati da IKF nell'arco di dodici mesi dalla data della suddetta assemblea";
- 3) "se a eventuali ulteriori aumenti di capitale a pagamento debbano sommarsi gli eventuali aumenti di capitale in natura nelle "offerte (sic) aventi ad oggetto il medesimo prodotto" ai sensi e per gli effetti

dell'art. 34-ter, primo comma, lett. c) del Regolamento Emittenti, qualora questi venissero deliberati da IKF nell'arco di dodici mesi dalla data della suddetta assemblea".

In relazione a quanto sopra esposto, si evidenzia quanto segue.

L'operazione di cui al punto 1) appare destinata ad un unico sottoscrittore, la società Multi 900 S.p.A., e non appare pertanto riconducibile alla nozione di offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lett. t) del TUF, che riprende la definizione fornita nella direttiva 2003/71/CE: "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati". Non sembrano, infatti, riscontrabili in questo caso gli elementi tipici di un'offerta al pubblico, ossia il rivolgersi ad una pluralità di soggetti non esattamente individuabili ex ante con una proposta dai contenuti uniformi e standardizzati.

In ogni caso, peraltro, l'operazione di cui al punto 1) può essere ricondotta anche all'esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, in quanto sicuramente rivolta ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati.

La riconducibilità dell'operazione a tale fattispecie di esenzione consente di non ricomprendere la stessa nel novero delle offerte aventi ad oggetto lo stesso prodotto finanziario effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione europea, deve essere inferiore a 5.000.000 di euro per poter applicare l'esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. c) dello stesso Regolamento Emittenti. Al riguardo, infatti, soccorre il Documento Questions and Answers on Prospectuses dell'ESMA – 17th updated version, richiamato peraltro da codesta società nella suddetta nota, che, al punto 26, Qc), chiarisce che devono essere considerate nel calcolo soltanto le offerte per le quali l'emittente non beneficia di altre ipotesi di esenzione.

Le considerazioni sopra esposte consentono di rispondere agevolmente anche ai quesiti di cui ai punti 2) e 3). E' evidente, infatti, che le operazioni ivi descritte dovranno essere incluse nel calcolo di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. c) soltanto se le stesse non siano riconducibili ad altre ipotesi di esenzione o non siano state oggetto di un prospetto informativo pubblicato (come suggerisce il punto 26, Qd) del suddetto Documento dell'ESMA).

Si rammenta, al riguardo, che l'art. 34-ter, comma 1, lett. c) fa riferimento, per il calcolo del periodo di dodici mesi entro il quale le offerte devono essere unitariamente considerate se riferite al medesimo prodotto e al medesimo emittente od offerente, all'effettuazione delle stesse piuttosto che alla mera delibera di aumento di capitale eventualmente prodromica a tali operazioni.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas